



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 2778

Seduta del 05/12/2014

---

Presidente

**ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSÌ

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE A COPERTURA DEI COSTI DEI PREMI ASSICURATIVI PER LA RIMOZIONE E LA DISTRUZIONE DEI CAPI MORTI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente

Carlo Giacomelli

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### VISTI:

- la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 20, comma 5) il quale prevede che la Regione può concedere ai soci aderenti agli organismi di difesa una integrazione finanziaria sul pagamento dei premi assicurativi nell'ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti contributivi previsti dalla normativa statale e comunitaria;
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la DCR X/78, pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, che prevede, nell'ambito del programma finalizzato allo sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare, l'azione 107.1 relativa allo sviluppo dei sistemi assicurativi e dei servizi di sostituzione in agricoltura;
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e s. m. che:
  - agli artt. 1 e 2 promuove gli interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, (entro i limiti e le risorse disponibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale, F.S.N.), incentiva la stipula di contratti assicurativi;
  - all'art. 4 prevede la definizione del Piano assicurativo Agricolo Annuale Nazionale da approvarsi entro il 30 dicembre di ogni anno tramite apposito Decreto Ministeriale avente lo scopo di definire le diverse tipologie di polizze agevolate attuabili e relativi termini e condizioni per la sottoscrizione delle predette polizze agevolate;
  - agli artt. da 11 a 14 prevede la costituzione degli organismi di difesa, (denominati Consorzi di Difesa e/o società cooperative agricole e organismi assimilati), detta norme per il loro funzionamento interno, attribuisce alla Regione i compiti di vigilanza sui medesimi e stabilisce i possibili interventi che i suddetti organismi di difesa possono attuare in favore dei propri associati;
- il D.M. n. 24335 del 6 dicembre 2013 di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per l'anno 2014 che stabilisce le tipologie di coperture assicurative agevolate attuabili sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

ed in particolare all'art. 1, punto 1.8 indica tra l'altro, tra le garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche il costo di smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda;

**CONSIDERATO** che il piano assicurativo regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti persegue i seguenti obiettivi:

- definisce una politica di sostegno alle imprese agricole per la diffusione, presso le stesse, di strumenti assicurativi per la zootecnia, escludendo quindi forme di indennizzo del danno diretto ed indiretto di natura diversa da quelle del Piano medesimo;
- promuove forme di dissuasione e prevenzione di operazioni illecite legate allo smaltimento delle carcasse e commercializzazione delle carni;
- contribuisce ad attuare seppur indirettamente, forme di protezione ambientale da inquinamento (acqua, aria, suolo ecc.) connesse allo smaltimento illecito delle carcasse di animali morti;

**CONSIDERATO**, inoltre che:

- per effetto dell'applicazione del suddetto piano, l'aumento della stipula delle polizze assicurative zootecniche ha portato alla riduzione degli interventi compensativi nonché alla riduzione dei fenomeni di smaltimento illecito delle carcasse, contribuendo altresì, al miglioramento delle condizioni ambientali e sanitarie (acqua, aria, suolo ecc) con aspetti positivi sul benessere umano;
- l'intervento è un valido aiuto a difesa del reddito delle aziende agricole lombarde in considerazione dell'aumento dei costi assicurativi delle polizze, nonché della imminente congiuntura economica;

**VISTO** il regolamento (UE) N. 702/2014 Della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare l'articolo 27 par. 1 lett. c del predetto Regolamento (UE) N. 702/2014 dal titolo "Aiuti al settore zootecnico e



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

aiuti per i capi morti" il quale, al comma 1 punto c) definisce compatibili con il mercato interno gli *"aiuti fino a una intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti"*;

**DATO ATTO** che il regolamento (UE) n. 702/2014 prevede altresì:

- all'art. 6 "effetto di incentivazione" che non sia richiesta l'applicazione delle disposizioni sull'effetto incentivante per gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c);
- all'art. 8 "Cumulo" che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all'art. 9 "pubblicazione e informazione" che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
- all'art. 12 "Relazioni" l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;

**RITENUTO** pertanto:

- di approvare le "disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" così come dettagliato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" del Regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla misura descritta nell'allegato al presente decreto e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, condizionando l'attuazione della misura, descritta nell'allegato al presente decreto, alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;

- di attuare la presente delibera e il suo allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 "cumulo", 12 "relazioni" e all' art. 27 "Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti" par. 1 lett. c del regolamento (UE) 702/2014 con le caratteristiche riportate nell'allegato A);
- di dare mandato al dirigente struttura competente ad adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

**DATO ATTO** inoltre che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette valutazioni;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare le "disposizioni attuative quadro per l'attuazione del piano regionale a copertura dei costi dei premi assicurativi per la rimozione e la distruzione dei capi morti" - con le modalità definite dall'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" del Regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla misura descritta nell'allegato alla presente delibera e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, condizionando l'attuazione della misura, descritta nell'allegato alla presente delibera, alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;

3. di attuare la presente delibera e il suo allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 “cumulo”, 12 “relazioni” e al paragrafo II art. 27 lettera c) “*Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti*” del regolamento (UE) 702/2014 con le caratteristiche riportate nell'allegato A);
4. di dare mandato al dirigente struttura competente ad adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, nonché sul sito trasparenza della Direzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI